

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2998

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

USIGLIO, BERNINI, BIONDI, CACCAVALE, CAVANNA SCIREA, CECCHI, CHIESA, COLLI, de GHISLANZONI CARDOLI, DELLA VALLE, DI LUCA, GARRA, JANNONE, LAVAGNINI, MASSIDDA, MELUZZI, ODORIZZI, TIZIANA PARENTI, PERALE, PODESTÀ, ROMANI, ROSSO, SAVARESE, STORNELLO, TARDITI, VASCON

Norme per l'attuazione degli articoli 39 e 40
della Costituzione

Presentata il 31 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge intende dare attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione.

L'articolo 39 della Costituzione rappresenta oggi un esempio forse unico di totale inattuazione di un precetto costituzionale che pur offre preziosissimi spunti per dare inquadramento giuridico a fenomeni e tendenze quanto mai attuali nel campo delle relazioni industriali e più in generale dei rapporti socio-politici.

Il recente passato ha fatto emergere con sempre maggiore evidenza il ruolo svolto dalle maggiori organizzazioni sindacali non solo nel confronto con le associazioni imprenditoriali per la definizione del trattamento economico e delle condizioni di impiego dei lavoratori, ma persino nella determinazione delle grandi linee di intervento in importanti settori della politica economica nazionale (si pensi ai recenti

accordi tra Governo e sindacati per la riforma del sistema pensionistico).

I sindacati hanno così in questi anni svolto un ruolo « paralegislativo » concludendo accordi, che pur privi della formale efficacia *erga omnes* prevista appunto dall'articolo 39 della Costituzione, sono stati ampiamente assunti dalla giurisprudenza quale criterio per la definizione delle condizioni minime di impiego nel settore privato. Nel settore pubblico, la normativa sul pubblico impiego, come recentemente confermato dal decreto legislativo n. 29 del 1993, ha poi riconosciuto anche formalmente il valore giuridico generale dei contratti conclusi con le cosiddette associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A fronte di tale relevantissima incidenza nel campo delle relazioni industriali, ha corrisposto paradossalmente una strutturazione giuridica estremamente « debole » e

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

disarticolata delle organizzazioni sindacali che continuano ad essere informate ad un ordinamento giuridico disciplinato dalle generalissime disposizioni del codice civile sulle associazioni non riconosciute.

Tale situazione — pur non risultando sgradita alle stesse organizzazioni sindacali che hanno l'opportunità di esercitare un enorme potere « di fatto » sfuggendo per contro a qualsiasi penetrante regolamentazione giuridica — si pone palesemente in contrasto con le coordinate stabilite in materia dal testo costituzionale.

La Costituzione, sancendo solennemente il principio della libertà di associazione sindacale, non disconosce la necessità di individuare strumenti per la composizione della conflittualità nei rapporti di lavoro attraverso la sintesi operata per mezzo di accordi stipulati dalle grandi organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori. L'articolo 39 della Costituzione richiede tuttavia che tale finalità sia raggiunta previa verifica della effettiva rappresentatività e democraticità interna delle organizzazioni che prendono parte all'attività contrattuale. Di qui il collegamento effettuato dall'articolo 39 fra efficacia *erga omnes* dei contratti e il riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati previa verifica del carattere democratico del loro ordinamento interno e la registrazione presso uffici centrali o locali.

La proposta di legge che si presenta e appunto finalizzata a definire concretamente gli strumenti giuridici per la verifica del possesso da parte dei sindacati degli *standard* minimi previsti dalla Costituzione per la conclusione di accordi validi per tutti gli appartenenti alle categorie interessate. Si intende in tal modo anche dare ulteriore seguito alla esigenza, fortemente espressa dall'esito delle recenti consultazioni referendarie sulla disciplina delle rappresentanze sindacali, di superare definitivamente il monopolio sinora esercitato nel campo delle relazioni industriali da un ristretto novero di organizzazioni « storiche » la cui reale rappresentatività e democraticità interna non è stata sottoposta sino ad oggi a serio vaglio.

Gli obiettivi ora illustrati sono realizzati nell'articolato in primo luogo delineando i requisiti di cui debbono essere in possesso le associazioni sindacali per ottenere la registrazione. Si stabiliscono così (articolo 2) le condizioni organizzative minime per il riconoscimento del carattere democratico dell'ordinamento interno di queste associazioni. Al contempo, si predispongono (articoli 3 e 4) gli strumenti per verificare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori (inclusi i dirigenti ed i quadri), dei datori di lavoro e dei liberi professionisti.

La registrazione è effettuata (articolo 5), previa verifica dei requisiti prescritti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale presso un registro nazionale o presso registri regionali.

Si definiscono quindi (articoli 6-8) le procedure e gli effetti della contrattazione collettiva cui prendono parte le associazioni sindacali registrate. Si precisano a tale proposito gli adempimenti relativi al deposito o alla pubblicazione dei contratti nonché i criteri di applicazione di contratti che interessano sfere territoriali di diversa dimensione.

Con l'articolo 9 si dettano le disposizioni di raccordo tra la nuova disciplina e le norme per la definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Gli ultimi due articoli (articoli 10 e 11) sono infine diretti a introdurre le necessarie modifiche, conseguenti all'approvazione della disciplina che si propone, alla normativa sull'esercizio del diritto di sciopero definita dalla legge 12 giugno 1990, n. 146. Si ipotizza in particolare (articolo 10) la vincolatività per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie interessate dei codici di autoregolamentazione e degli accordi sulle misure riguardanti le prestazioni indispensabili in caso di sciopero conclusi dalle associazioni sindacali riconosciute. Con l'articolo 11 si introduce un'ulteriore misura per assicurare la democraticità della vita interna delle associazioni sindacali: l'obbligo per tali organizzazioni di consultare gli iscritti prima dell'indizione di iniziative di astensione dal lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Associazioni sindacali).

1. Possono chiedere la registrazione le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori quando siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3.

2. Le associazioni sindacali registrate possono essere provinciali, regionali e nazionali. Ciascuna associazione può costituire al suo interno sezioni ad ambito territoriale più ristretto.

3. Le associazioni sindacali non registrate sono regolate dalle norme relative alle associazioni non riconosciute; non possono esercitare alcuna pubblica funzione e pertanto non possono stipulare o partecipare alla stipulazione dei contratti di lavoro.

ART. 2.

(Ordinamento interno delle associazioni sindacali).

1. Per ottenere la registrazione, le associazioni sindacali debbono avere uno statuto che, allo scopo di assicurare un ordinamento interno a base democratica:

a) stabilisce le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

b) riconosce eguaglianza di diritti a tutti gli associati, garantendo la loro partecipazione alla formazione delle deliberazioni sociali, con libertà di discussione e possibilità di richiedere il voto segreto;

c) stabilisce l'elettività delle cariche sociali, da effettuare periodicamente a voto segreto a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) stabilisce la periodicità delle riunioni ordinarie dell'assemblea dei soci e preveda la possibilità di convocazioni straordinarie su iniziativa di un *quorum* di iscritti inferiore al 20 per cento del totale.

ART. 3.

(Requisiti per la registrazione).

1. Le associazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni sindacali dei dirigenti, le associazioni sindacali dei quadri per ottenere la registrazione debbono avere un numero di iscritti almeno pari al 10 per cento del numero medio, rispettivamente, dei lavoratori, dei dirigenti e dei quadri occupati nelle imprese del settore dell'attività economica cui l'associazione si riferisce, desunto dai registri di cui all'articolo 4.

2. Le associazioni sindacali di datori di lavoro, per ottenere la registrazione, debbono avere almeno un numero di associati che occupino complessivamente il numero di lavoratori indicati nel comma 1.

3. Le associazioni sindacali di liberi professionisti, e le associazioni sindacali di artisti, possono essere registrate, purché abbiano un numero di associati non inferiore al 10 per cento degli appartenenti alla categoria, nel rispettivo ambito territoriale di riferimento.

4. Si considerano iscritti alle associazioni coloro che, appartenendo alla categoria professionale di riferimento, ne abbiano fatto domanda, siano stati ammessi e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi eventualmente previsti negli statuti delle associazioni.

5. Le associazioni sindacali registrate debbono tenere aggiornato un elenco degli iscritti; debbono altresì comunicare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero degli iscritti, con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di eseguire accertamenti sulla esattezza di tali comunicazioni.

ART. 4.

(Annotazioni nei registri delle ditte).

1. Nel registro delle ditte, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le imprese debbono essere annotate distintamente per le singole attività produttive effettivamente esercitate.

2. Gli imprenditori debbono, entro il 31 gennaio di ciascun anno, denunciare, perché se ne faccia annotazione nel registro, il numero dei lavoratori occupati alle loro dipendenze nell'anno precedente.

3. Presso gli ordini professionali e istituito analogo registro dei professionisti che abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati, i professionisti sono tenuti ad effettuare la denuncia di cui al comma 2.

ART. 5.

(Registrazione delle associazioni sindacali).

1. La registrazione delle associazioni sindacali è disposta con decreto motivato del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'associazione interessata. Il Ministro adotta il decreto con cui dispone o rifiuta la registrazione entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

2. La registrazione è revocata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su richiesta di un'associazione registrata interessata, nel caso in cui l'associazione perda una delle condizioni necessarie per la registrazione o commetta gravi e ripetute violazioni delle norme statutarie tali da pregiudicarne l'ordinamento democratico.

3. La registrazione è effettuata in un registro tenuto:

a) presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le associazioni a interesse nazionale o comunque di estensione territoriale superiore a quello di una regione;

b) presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, per tutte le altre associazioni.

4. Il decreto con il quale si dispone o rifiuta la registrazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunci legali delle province interessate.

5. Le associazioni sindacali registrate acquistano personalità giuridica dalla data della registrazione.

ART. 6.

(Rappresentanze unitarie).

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è composta:

a) nelle unità produttive fino a 50 addetti, da 4 componenti;

b) nelle unità produttive da 51 a 200 addetti, da 6 componenti;

c) nelle unità produttive da 201 a 3000 addetti, da 6 componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300;

d) nelle unità produttive con più di 3000 addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiungono 6 componenti ogni 500 addetti o frazione di 500, per il numero di addetti superiore a 3000.

2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si costituisce un apposito collegio nell'ambito del quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. Nelle imprese articolate in più unità produttive possono essere costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e competenza di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze unitarie interessate.

5. Il contratto collettivo si intende stipulato se gli iscritti alle associazioni che lo hanno sottoscritto costituiscono almeno i due terzi del totale degli iscritti alle associazioni che concorrono alla formazione della rappresentanza unitaria.

ART. 7.

(Obbligatorietà).

1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle rappresentanze unitarie delle associazioni sindacali registrate hanno efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie cui il contratto si riferisce e nell'ambito territoriale delle associazioni sindacali facenti parte delle rappresentanze unitarie o in quello più ristretto indicato nel contratto.

2. Il contratto di lavoro deve essere redatto nella forma scritta e deve indicare l'estensione territoriale per cui ha efficacia nonché le categorie dei datori e prestatori di lavoro cui si riferisce. Nel contratto di lavoro debbono essere altresì specificate la data di decorrenza e la durata del medesimo contratto.

3. Tra i contratti collettivi che riguardano una stessa categoria o uno stesso gruppo di categorie prevale quello a sfera territoriale più ampia, salvo, ove non sia diversamente convenuto, la conservazione, per ciascun istituto contrattuale, delle condizioni più favorevoli al prestatore di lavoro.

4. Il contratto collettivo che riguarda un gruppo di categorie prevale sui contratti collettivi relativi a una di tali categorie o al gruppo più ristretto delle stesse.

ART. 8.

(Deposito e pubblicazione del contratto).

1. Il contratto collettivo deve essere depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad efficacia territoriale nazionale o comunque superiore all'ambito di una regione; oppure presso l'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, se a sfera regionale o comunque superiore all'ambito di una provincia; oppure presso l'ufficio del lavoro provinciale, se a sfera provinciale o minore.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per i contratti di efficacia territoriale nazionale o comunque superiore all'ambito di una regione, o il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per i contratti a sfera territoriale più ristretta, constatata la conformità del contratto alle norme imperative di legge, ne ordina la pubblicazione; in caso contrario, con provvedimento motivato, lo rinvia alle rappresentanze unitarie per le conseguenti modifiche.

3. Il contratto collettivo è pubblicato nel Bollettino dei contratti di lavoro, in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il contratto collettivo diventa obbligatorio il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, salvo che in esso sia stabilita una decorrenza diversa.

ART. 9.

(Disposizioni per gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche).

1. Per i contratti collettivi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dal titolo III del medesimo decreto legislativo, intendendosi a tal fine sostituite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, regionale e provinciale

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con le associazioni sindacali registrate in ambito nazionale e regionale secondo le modalità previste dalla presente legge.

ART. 10.

(Esercizio del diritto di sciopero).

1. I codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero adottati dalle associazioni sindacali registrate nonché l'individuazione delle misure sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei contratti collettivi e negli altri accordi conclusi ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dalle medesime associazioni sindacali registrate sono vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie cui i contratti e gli accordi in questione si riferiscono.

ART. 11.

(Responsabilità ed obbligo di consultazione).

1. La proclamazione di uno sciopero da parte delle associazioni sindacali di cui all'articolo 10 deve essere preceduta da apposite procedure di consultazione tra gli iscritti appartenenti alla categoria interessata dall'iniziativa di astensione dal lavoro.

